



Città di Lerici

Provincia della Spezia



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **90** Del **23-05-2008**

Oggetto: **REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI DI SOSTA "PERSONALIZZATI" NEI PRESSI DELL'ABITAZIONE ALLE PERSONE CON PARTICOLARI CONDIZIONI DI INVALIDITA'.**

L'anno duemilaotto il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 8:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

FRESCO EMANUELE	SINDACO	P
SAIA GAETANO	VICE SINDACO	P
CALURI MARCO	ASSESSORE	P
CASANOVA RODOLFO	ASSESSORE	P
DI SIBIO PIETRO	ASSESSORE	P
ALESSANDRI ALESSANDRA	ASSESSORE	P
MISURI PAMELA	ASSESSORE	A
FEDI VERUSCHKA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 2.

Assume la presidenza l'Ing. FRESCO EMANUELE in qualità di SINDACO assistita dal Segretario f.f. Signora Dr.ssa ELISA GRACEFFA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la necessità di disciplinare la sosta a titolo personale dei veicoli al servizio di persone invalide e di regolamentare la concessione degli spazi di sosta all'uso predisposti;

Vista la normativa di riferimento relativa agli stalli di sosta, presenti sul suolo pubblico, da riservare ai portatori di handicap motorio, costituita dalle seguenti leggi:

- Legge nr. 118 del 30 marzo 1971, articolo 27: "Normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili";
- Legge nr. 104 del 5 febbraio 1992, articolo 28: "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- D.P.R. nr. 503 del 24 luglio 1996, articoli 10-11-12: "Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico";
- D.Lgs. nr. 285 del 30 aprile 1992, articolo 7, comma 4 e 188: "Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche";
- D.P.R. nr. 495 del 16 dicembre 1992, articolo 381: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche;

Vista la determinazione del responsabile del servizio di Polizia Municipale, avente per oggetto la revisione delle concessioni dei posteggi invalidi assegnati ad personam e la necessità di una regolamentazione della materia.

Dato Atto che, ai sensi dell'art. 381/5° c. del D.P.R. n. 495/92, "nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata il Sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne";

Ritenuto doveroso, da parte di questa Giunta, il recepimento di problematiche particolarmente limitative della deambulazione personale e della fruizione degli spazi comuni;

Dato altresì Atto che la suddetta agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico e dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi" il quale deve, di norma, essere abilitato alla guida e disporre di un autoveicolo;

Considerato che la legittimità dell'occupazione è resa nota mediante l'esposizione del "contrassegno invalidi", in originale, sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio dell'autorizzato, il cui numero progressivo deve corrispondere a quello riportato sulla segnaletica verticale;

A voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- Di approvare il seguente regolamento sulle modalità di concessione degli spazi di sosta "personalizzati", nei pressi dell'abitazione, alle persone con particolari condizioni di invalidità.

Art. 1

Concessionari

1. Si intendono destinatari delle disposizioni di cui al presente regolamento e, quindi, concessionari, coloro che presentano una grave infermità atta ad impedire notevolmente e permanentemente la deambulazione autonoma.

Art. 2

Titoli per il rilascio della concessione

- 1 Il richiedente, ai fini dell'eventuale rilascio della concessione, dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere residente nel Comune di Lerici;
 - b) essere titolare di contrassegno invalidi a tempo indeterminato;
 - c) non disporre di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare ovvero di locali od aree che possono essere adibiti allo scopo anche previo cambio di destinazione d'uso degli stessi;
 - d) essere invalido civile con deambulazione sensibilmente ridotta a carattere permanente, debitamente certificata dall'Azienda Sanitaria competente;
 - e) essere titolare di patente di guida;
 - f) avere la materiale disponibilità di un autoveicolo dimostrabile con l'esibizione del certificato di proprietà rilasciato dal PRA o dichiarata dall'intestatario, comunque di proprietà di un familiare;
 - g) in deroga al punto e) dovrà essere stata riconosciuta, dalla competente Autorità Sanitaria, un'invalidità totale e permanente con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente regolamento e del certificato rilasciato dall'Ufficio dei Servizi Sociali.
- 2 Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere dimostrati con la produzione, insieme alla domanda, della relativa documentazione.

Art. 3

Istruttoria: competenze e procedure

1. L'istruttoria del procedimento è demandata all'ufficio della Polizia Municipale, la quale verifica la completezza della documentazione.
2. L'interessato dovrà presentare la domanda in carta semplice all'ufficio predetto, indicando i propri dati anagrafici e la via ove richiede la concessione dello spazio, allegando:
 - a) attestazione del possesso della residenza nel Comune di Lerici;
 - b) attestazione del possesso di un contrassegno invalidi, in corso di validità;
 - c) attestazione di non avere disponibilità di alcun posto auto riservato, privo di barriere architettoniche;
 - d) attestazione della disponibilità di un autoveicolo e dichiarazione che il richiedente è trasportabile e non allettato;
 - e) la documentazione medica rilasciata dall'Ufficio medico legale della Asl di appartenenza attestante la condizione di handicap grave (impossibilità o grave limitazione della deambulazione autonoma), di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge nr. 104/1992;
 - f) indicazione degli estremi della patente di guida.
- 3 Nei casi di minori disabili, ovvero nei casi di invalidità talmente grave da non consentire la guida dell'auto, la domanda potrà indicare l'accompagnatore che condurrà il veicolo e gli estremi della sua patente: in tali casi la domanda potrà essere presentata dal suddetto accompagnatore, che dovrà essere un parente del disabile entro il terzo grado.
- 4 Solo in caso di comprovata assenza di parenti ovvero affini entro il terzo grado residenti nel Comune potrà essere indicata altra persona.

Art. 4

Procedimento amministrativo di concessione

1. L'ufficio di Polizia Municipale procederà alla verifica sulla completezza della documentazione.
2. In caso di pratica incompleta assegnerà un termine non superiore ai 30 giorni per la regolarizzazione della domanda: scaduto il termine, qualora non sussistano i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, sarà emanato provvedimento dirigenziale di diniego

dell'autorizzazione, seguendo le procedure di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. In caso di documentazione completa, ovvero dopo la regolarizzazione della documentazione, l'ufficio di P.M. invierà, entro 7 giorni dal ricevimento della domanda o dalla sua regolarizzazione, attestazione al settore Politiche Sociali, che potrà avvalersi dell'ausilio di personale medico, delle condizioni di difficoltà che giustificano la necessità di un posteggio personalizzato. Il settore Politiche Sociali dovrà comunicare al Comando di P.M. il parere favorevole o contrario all'emanazione del provvedimento di concessione, sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Acquisito il parere favorevole di cui al comma 3, il posto riservato verrà assegnato mediante determina del Comandante della Polizia Municipale, previa verifica inerente la densità di traffico e l'individuazione del posteggio da riservarsi.

5. In caso di parere negativo, verrà emanato provvedimento di diniego, applicando le disposizioni dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.

6. I provvedimenti di autorizzazione o diniego saranno comunque emananti entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 5

Casi particolari

1. In caso di situazioni di particolare gravità non contemplati del presente regolamento la concessione dello spazio di sosta potrà essere valutato dalla Giunta comunale, che si esprime tenuto conto del motivato parere dell'area di Vigilanza Urbana.

Art. 6

Oneri

per la realizzazione e la manutenzione degli spazi di sosta personalizzati

1. La spesa relativa al procedimento amministrativo di concessione, nonché per la realizzazione e manutenzione del parcheggio da assegnare è sostenuta dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7

Durata della concessione

1. Il posto riservato avrà validità pari a quella del contrassegno del richiedente, e potrà essere rinnovato alla scadenza dello stesso, presentando apposita domanda.

In mancanza di richiesta di rinnovo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di rimuovere la segnaletica verticale e orizzontale delimitante lo stallo originariamente assegnato.

Art. 8

Altre tipologie di stalli per disabili

1. La disciplina di cui ai precedenti articoli non riguarda gli stalli per disabili c.d. "generici", ossia non personalizzati, per i quali l'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile diritto di disporre l'istituzione a mente della normativa vigente in materia.

2. Non sono ammesse richieste di stalli individuali al di fuori delle casistiche e delle procedure "personalizzate" di cui al presente regolamento.

Art. 9

Verifiche e controlli

1. In qualsiasi momento gli organi comunali competenti all'istruttoria del procedimento possono acquisire informazioni e svolgere accertamenti utili alla verifica del permanere delle condizioni originarie che hanno determinato il rilascio della concessione.

In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti iniziali, si procederà all'immediata revoca della concessione ed al ripristino delle condizioni originarie del parcheggio.

Art. 10
Tutela dei dati personali

1. Tutti i dati forniti dal richiedente saranno utilizzati dagli Uffici Comunali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile data l'urgenza di provvedere

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario f.f.
ELISA GRACEFFA

Il Presidente
FRESCO EMANUELE